

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

**Stabilimento n. CE IT 3134 sito in Mazara del Vallo (TP), impresa alimentare RO.VIAL. Fish s.r.l.-
Revoca attività e annotazione variazioni strutturali.**

Il dirigente del Servizio 4 Sicurezza Alimentare

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m. i.;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m. e i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m. e i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., che stabilisce le norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Rev. 5 "Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments", che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 concernente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il D.D.G. del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato Regionale della Salute n. 01094 del 14 giugno 2011 con il quale è stato adottato l'Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alle "Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";

VISTO il decreto dell'assessore regionale per la salute n. 0477/13 del 13 marzo 2013 con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante “Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale”; e l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante “Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”;

VISTO il decreto del dirigente generale di questo dipartimento del 08 aprile 2013 inerente “Procedure di riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale”;

VISTI i decreti n. 8670 del 27 settembre 2006 e 0838/08 dell'11 aprile 2008, con i quali lo stabilimento dell'impresa alimentare **RO.VI.AL. FISH S.R.L.** sito nel comune di **MAZARA DEL VALLO (TP)** nella via Muscolino, n. 50, è stato riconosciuto idoneo ai fini dell'attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo dei prodotti della pesca (Sez. 0) e all'attività di trattamento dei prodotti della pesca per la effettuazione, in regime di freddo, delle operazioni di lavorazione, frazionamento e confezionamento dei prodotti della pesca (Sez. VIII), con l'attribuzione dell' *approval number* **CE IT 3134**;

VISTE le note prot. n. 1420 e 1492 del 31 agosto 2015 con le quali il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani comunica la cessazione definitiva dell'attività di trattamento dei prodotti della pesca per la effettuazione, in regime di freddo, delle operazioni di lavorazione, frazionamento e confezionamento dei prodotti della pesca (Sez. VIII) e la avvenuta effettuazione di modifiche strutturali che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva già riconosciuta;

RITENUTO di dovere procedere alla revoca dell' attività sopra mensionata e alla presa d'atto delle variazioni strutturali intervenute.

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, *all'approval number* **CE IT 3134** attribuito allo stabilimento sito in **MAZARA DEL VALLO (TP)** nella via Muscolino, n. 50, cap. 91026, gestito dall'impresa alimentare **RO.VI.AL. FISH S.R.L.** è revocata l'attività di trattamento dei prodotti della pesca per la effettuazione, in regime di freddo, delle operazioni di lavorazione, frazionamento e confezionamento dei prodotti della pesca (Sez. VIII).

Fermo restando le attività deposito e magazzinaggio in regime di freddo dei prodotti della pesca (Sez.0) vengono, altresì, approvate le variazioni strutturali intervenute nello stabilimento individuate nelle planimetrie che si restituiscono opportunamente vidimate.

Articolo 2

La ditta mantiene l'*approval number* **CE IT 3134** nell'apposito elenco già previsto dal Regolamento (CE), n. 853 del 29 aprile 2004. Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'A.S.P. di Trapani per la notifica alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 22/09/2015

F.to

**Il Dirigente del Servizio
(Dott. Pietro Schembri)**